

Codice A1802B

D.D. 2 febbraio 2021, n. 263

AUT_2056404. R.D. 1775/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. Autorizzazione a costruire ed esercire una "Infrastruttura lineare energetica MT/BT tra la Cabina Primaria "Oulx" e la Cabina Secondaria nel Comune di Salbertrand, con demolizione di tratto aereo in MT", nei Comuni di Oulx e Salbertrand (TO), ad istanza di E-distribuzione S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex artt. 1



ATTO DD 263/A1802B/2021

DEL 02/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: AUT_2056404. R.D. 1775/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. Autorizzazione a costruire ed esercire una “Infrastruttura lineare energetica MT/BT tra la Cabina Primaria "Oulx" e la Cabina Secondaria nel Comune di Salbertrand, con demolizione di tratto aereo in MT”, nei Comuni di Oulx e Salbertrand (TO), ad istanza di E-distribuzione S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex artt. 14 e 14 bis Legge n. 241/1990.

In data 27.02.2020, con note prot. nn. 135289,135301 e 135302, la Società E-distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante Luigi Zucca, nella sua qualità di procuratore, ha trasmesso domanda, ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, per la costruzione ed esercizio di una “Infrastruttura lineare energetica MT/BT tra la Cabina Primaria "Oulx" e la Cabina Secondaria nel Comune di Salbertrand, con demolizione di un tratto aereo in MT”, nei Comuni di Oulx e Salbertrand (TO).

L’impianto in esame risulta composto da una nuova linea interrata in Media Tensione a 15.000V, dalla Cabina Primaria “Oulx”, con inizio in Corso Torino–S.S. 24, passando per Strada Comunale della Cappella, di nuovo su S.S. 24, fino alla costruenda Cabina Secondaria in Comune di Salbertrand.

La nuova infrastruttura si rende necessaria per garantire, migliorare e potenziare il servizio elettrico al territorio, in assolvimento della funzione di pubblico servizio, consentendo un nuovo allacciamento alla rete.

L’opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, in applicazione dell’art. 10 c. 4 della l.r. 40/98 e s.m.i..

La linea elettrica sarà realizzata in cavo isolato cordato ad elica con valori di emissione elettromagnetica nei limiti di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente in data 29/05/2008 art. 3.2, senza obbligo di valutazione del Campo Elettromagnetico.

L’infrastruttura ricade, in parte, su alcune particelle di proprietà di ditte private che hanno

previamente autorizzato E-distribuzione S.p.A. a presentare l'istanza, con obbligo di stipulare successivo contratto di compravendita dell'area per la realizzazione della cabina (in Catasto fl 17, part. 521) e atti di concessione della servitù di passaggio, posa e mantenimento dell'elettrodotto (in Cat. fl. 17, partt. 545, 302, 347 e in parte part. 521).

A seguito della verifica dei requisiti tecnici e amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, in data 19.03.2020, veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 12 della Regione Piemonte, l'avvio del procedimento, il nominativo del Responsabile dello stesso, la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali, con allegato l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio/servitù; a tal fine, veniva disposta la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento personalmente ai privati proprietari delle particelle di cui al fl 17, nn 545, 302, 347 e 521, nel rispetto degli artt. 11 e 52 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., vista la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, ai fini dell'eventuale espropriazione o asservimento dei beni occorrenti.

Per esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti, veniva indetta, ai sensi degli artt. 14 c. 1 e 14-ter della l. n. 241/90 una Conferenza dei Servizi Istruttoria sincrona, tenutasi in modalità web Conference per la situazione emergenziale pandemica in corso.

Gli Enti interessati hanno trasmesso nei termini, considerazioni e richieste di integrazioni, come di seguito riportate:

- Settore regionale Territorio e Paesaggio, nota del 23.3.2020, prot. n. 30671, confermata con nota del 18.5.2020, con cui si *“premette quanto segue: Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una linea elettrica interrata in MT 15000V dalla Cabina primaria di Oulx (con inizio in corso Torino – S.S. 24, passando per strada comunale della Cappella e di nuovo su strada SS 24) fino alla cabina primaria di Salbertrand.*

Il tracciato prescelto interessa prevalentemente aree di pertinenza stradale, scelte in funzione di un'agevole cantierabilità, nelle quali non è previsto l'abbattimento di alberature.

Viene prevista, per l'attraversamento del Fiume Dora Riparia, la posa di un cavidotto staffato in spalla al ponte sul lato a monte dello stesso; infine verrà demolito un tratto di linea aerea esistente. Dall'esame della tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, emerge che parte del tracciato ricade all'interno degli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i, lett. c: fiume e fascia spondale dei 150 metri della Dora Riparia e del Rio Secco e lett. g: territori coperti da foreste e boschi, fatta salva la presenza di eventuali usi civici, per la cui individuazione si rimanda alle amministrazioni comunali.

In merito alla necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica, si richiama quanto indicato all'art. 3, comma 3 della L.r. n. 32/2008 e s.m.i.: “Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra”.

Inoltre, in base a quanto riportato al punto A15 dell'allegato A del DPR n. 31/2017, sono ricompresi tra gli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica: “[...] la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: [...] tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna [...]”.

Pertanto, dall'esame della documentazione progettuale, sembrerebbero comunque soggette ad autorizzazione paesaggistica, diversamente da quanto indicato nella relazione tecnica .. il tratto di cavidotto aereo ancorato al ponte e la nuova cabina elettrica (se ricadente in ambito vincolato) (...)

Ciò premesso, al fine di appurare ulteriormente la competenza autorizzativa e consentire l'eventuale espressione di competenza, si chiede di integrare la documentazione fornita con le

seguenti precisazioni:

- dichiarazione di idoneità all'esercizio della delega ai sensi della l.r. 32/2008 e s.m.i. da parte dei Comuni interessati di Oulx (TO) e Salbertrand (TO) e, nel caso non lo fossero, richiesta di esercizio del potere sostitutivo;

- relazione paesaggistica semplificata redatta ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, con specificati i tratti del tracciato ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico e individuazione e localizzazione cartografica all'interno di essi delle opere fuori terra che richiedono autorizzazione paesaggistica; in questi casi, approfondimenti descrittivi e relativi all'inserimento paesaggistico dei manufatti con specifica individuazione di eventuali interventi mitigativi necessari. In particolare andrà verificata la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

In particolare dovrà essere verificato che l'intervento sia conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr”.

- SITAF Spa, nota prot. n. 4066 del 22.4.2020, confermata con nota del 12.5.2020, con cui “per quanto di competenza, si esprime un preliminare parere favorevole all’esecuzione delle opere con particolare riferimento agli artt. 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. n. 285/1992 e Artt. 65 e 66 del D.P.R. n. 495/1992. Con riferimento a quanto indicato sull’elaborato E – Tracciato su catastale – Quadro d’unione ed estratti, si comunica che la distanza del parallelismo nella fascia di rispetto autostradale di 30 m di cui agli estratti C, D, E e F, relativi alla percorrenza dell’infrastruttura sulla strada comunale della Cappella e della S.S.24 del Monginevro è stata calcolata a partire dal margine esterno della banchina anziché dal limite di proprietà autostradale (confine stradale).

Si chiede pertanto di aggiornare gli elaborati con le nuove distanze calcolate come sopra indicato, per le sezioni dalla 17 alla 26 e dalla 35 alla 36 – tratta H/I parte, tratta P/R parte, tratta R/S e tratta S/T parte.

Il tratto di viabilità ordinaria nel tratto I-L, sezione 23 – mappali 126, 291 e 292 (ex mappale 181), strada della Cappella, insiste su aree in proprietà autostradale (catastalmente intestate ad ANAS) per uno sviluppo di circa ml 50: si rende pertanto necessario stipulare prima dell’inizio delle attività specifico atto convenzionale, a titolo oneroso, preliminarmente approvato dal concedente MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti). L’atto convenzionale ricomprenderà anche tutti i tratti in parallelismo all’interno della fascia di rispetto.

Con riferimento a quanto indicato sull’elaborato A’ – Relazione Tecnica – Tratti di competenza Enti – risoluzione interferenze, si comunica che alla scrivente risultano ad oggi convenzionate n. 2 interferenze interne allo scatolare (sez. 23) e più precisamente:

1. convenzione con la Società Metan Alpi srl, ora Metanodotto Alpino srl, per “attraversamento sotterraneo della sede autostradale in corrispondenza di sottopasso al Km 58+970 nel Comune di Oulx, in area di proprietà del Comune di Oulx (tratto di strada che unisce la SS. 24 del Monginevro alla vecchia strada ex-provinciale), con tubazioni in acciaio DN 80 sottoposte a media pressione (inf. a 12 bar)”;

2. convenzione con il Comune di Oulx per “intersezione col sottopasso al Km 58+970, parzialmente fuori terra, su sedime stradale di proprietà ANAS, posta longitudinalmente allo scatolare del sottopasso, appoggiata all’estradosso della fondazione dello scatolare, con tubazione in PEad DE 315 (reflui M pressione), inserita in un tubo camicia in PVC DE 500, il tutto inglobato in un bauletto in CLS con reti elettrosaldate”.

L’interferenza di cui al punto 1 risulta anche in parallelismo su tutto il tratto della Strada Comunale della Cappella dalla PK 58+970 alla PK 59+400.

Per quanto sopra, considerata la necessaria formalizzazione di specifico atto convenzionale, si chiede di integrare e aggiornare la documentazione con le indicazioni sopra riportate, in particolare si ritiene necessario aggiornare la sezione dell’attraversamento (allegato C – sezioni 23 e 24) relativi alla tratta I – L evidenziando l’infrastruttura rispetto alle interferenze preesistenti.

Si chiede inoltre di integrare nella Relazione Tecnica il dato relativo al valore al metro lineare delle

opere in progetto (fornitura e posa), dato necessario per la predisposizione dell'atto convenzionale e la quantificazione dei conseguenti oneri”.

- Metanodotto Alpino srl, lettera prot. n. 11 del 24.4.2020, con cui si evidenzia che nel “tratto oggetto del suddetto intervento è presente una nostra condotta di trasporto gas naturale in media pressione da DN 125 facilmente individuabile dalle diverse paline segnaletiche esistenti.

Poniamo alla Vs. attenzione la normativa di riferimento che disciplina le interferenze tra metanodotti e le altre infrastrutture interrate D.M. dello sviluppo economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 bar dove sono riportate le distanze minime da rispettare e gli eventuali manufatti di protezione da realizzare nei casi di impossibilità al rispetto delle stesse.

Per quanto sopra premesso Vi chiediamo di trasmetterci copia dell'elaborato progettuale con evidenza del percorso e particolari di posa per verificare le interferenze e poter esprimere un ns. Parere”.

- MISE Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, nota prot. n. 55272 del 26.5.2020, con cui “Si precisa che a questo Ministero compete il rilascio del Nulla Osta di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo n. 259/03 e s.m.i. “ Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze” che testualmente cita:Comma 2-Bis “Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2 lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.” (comma aggiunto dall'art. 14 comma 6 della legge n. 221/2012); ...Tutto ciò premesso si comunica che, qualora per la messa in opera degli impianti in oggetto si rendessero necessarie, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettriche e/o tubazioni metalliche sotterrate, dovrà essere richiesto il preventivo Nulla Osta ai sensi dei commi 1 e/o 5 e/o 7 dell'articolo 95 Decreto Legislativo n. 259/03 all'Ispettorato Territoriale competente di questo Ministero, come da procedimento allegato. Nel caso in cui si dovesse trattare di condutture di energia elettrica rientranti nella fattispecie di cui all'art 95 comma 2-bis il predetto Nulla Osta viene sostituito dall'Attestazione di Conformità.

Inoltre, si valuta opportuno segnalare che la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime.

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II–Comunicazioni elettroniche ad uso privato”.

- Settore Tecnico Regionale -Area metropolitana di Torino, nota del prot n. 23600 del 28.05.2020, contenente Parere ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche dove con riferimento all'attraversamento dei corsi d'acqua Rio SECCO e Fiume DORA RIPARIA lungo la S.S. n° 24 del Monginevro, “Per quanto di competenza del Settore scrivente, ai sensi del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, si considereranno le soluzioni tipo previste in progetto per gli attraversamenti staffati alle spalle dei ponti dove i cavi elettrici di media tensione saranno posti entro cavidotti tipo conduit in ferro diam. 160 mm ancorati alla struttura con collari metallici e staffe come dettagliato

nell'elaborato Relazione Tecnica allegato A' e negli elaborati grafici di progetto trasmessi.

Per l'attraversamento del fiume Dora Riparia (tratto O-P di progetto per 93,00 m circa) è previsto l'ancoraggio all'impalcato del ponte esistente della S.S. n° 24 del Monginevro (rif. Km 76+946), lato monte, di un contenitore scatolare in acciaio con $L=0.21$ e $h_{max}=0.65$ a protezione di tre tubi-camicia in ferro del diametro pari a 160 mm sovrapposti in verticale contenenti un cavo dielettrico $\varnothing 50$ mm in quello superiore e cavi elettrici ad elica MT nell'intermedio e nell'inferiore. L'ancoraggio dello scatolare sarà effettuato tramite tassellatura in acciaio lungo la trave del ponte. L'attraversamento del Rio SECCO in progetto (tratto R'-S' di progetto per 4.0 mt circa) prevede lo staffaggio alla soletta del ponte della S.S. 24 del Monginevro (rif. km 74+636), lato monte, di tre tubi camicia in Fe $\varnothing 160$ affiancati orizzontalmente, contenenti rispettivamente un cavo dielettrico $\varnothing 50$ mm e due cavi elettrici ad elica MT, per un ingombro orizzontale di circa 0.54 m circa.

Ciò posto e preso atto della scelta tipologica delle opere effettuata dal progettista, senza entrare nel merito della stessa, si esprime esclusivamente ai fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, parere favorevole sul progetto di che trattasi, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. nessuna variazione all'intervento progettato, interferente con i corsi d'acqua attraversati, potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;*
- 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale degli staffaggi ai ponti esistenti delle tubazioni in progetto, ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018);*
- 3. gli staffaggi in progetto dovranno essere posizionati a quote superiori rispetto alla quota d'intradosso dell'impalcato del ponte, con particolare riguardo all'attraversamento sul Rio Secco che a titolo collaborativo si consiglia di proteggere con idonea schermatura resistente, atta ad impedire il deposito di materiale trasportato da un'eventuale piena sulla porzione superiore delle tubazioni affiancate orizzontalmente sul lato verso monte;*
- 4. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;*
- 5. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;*
- 6. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;*
- 7. il presente parere ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;*
- 8. il parere si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione del Settore scrivente;*
- 9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;*
- 10. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo*

Settore e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato.

12. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e amministrativa n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione; Il soggetto richiedente dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi e dovrà successivamente richiedere a questo Settore, prima dell'inizio dei lavori, i provvedimenti concessori al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale degli attraversamenti con linea elettrica del Fiume Dora Riparia e del Rio Secco, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.”

- R.F.I. S.p.A., lettera prot. n. 2774 del 9.6.2020, nella quale “nell'esprimere, per quanto di competenza, parere di massima non ostativo in merito alla realizzazione delle opere, si evidenzia che, essendo gli interventi interferenti con l'esercizio ferroviario e gli impianti di proprietà di R.F.I. S.p.A., l'autorizzazione da parte di questa Società potrà essere espressa, ai sensi del DPR 753/80 “Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferroviario”, solo a seguito di specifica e necessaria istruttoria rispetto alle opportune valutazioni tecniche a tutela dell'infrastruttura, della sicurezza e della regolarità dell'esercizio, da attuarsi in applicazione del citato D.P.R..

Al fine di attivare la citata Procedura autorizzativa dovranno essere predisposti ed inviati a questa Società, per ciascun intervento interferente (sia per la nuova infrastruttura che per la demolizione di quella aerea esistente), gli elaborati di Progetto Esecutivo delle opere da eseguire che dovranno contenere, tra l'altro, Relazioni Tecniche, planimetrie e sezioni, in scala adeguata e quotate rispetto agli elementi caratteristici (binario, linee elettriche aeree, piede del rilevato, ecc.), ai manufatti, agli impianti e al confine ferroviario.

Si precisa inoltre che per i tratti in attraversamento della Linea e/o della proprietà ferroviaria, dovranno essere stipulate apposite Convenzioni a titolo oneroso tra le Parti, che ne regoleranno la gestione, la manutenzione e l'utilizzo.

Resta inteso che questa Struttura si riserva fin d'ora la facoltà di formulare sulla progettazione esecutiva che sarà presentata, puntuali osservazioni e/o prescrizioni di dettaglio anche a seguito di prescrizioni derivanti dai pareri emessi su tale progettazione dalle competenti strutture ferroviarie.

Nel caso in cui si prevedesse, per la realizzazione delle opere in argomento, l'esproprio di aree di proprietà di questa Società, s'informa sin d'ora che le stesse non possono essere sottratte alla loro destinazione senza il preventivo consenso di questa Società, così come previsto dall'art. 15 comma 2 della Legge 17/05/1985 n. 210”.

- Comando Militare Esercito-Piemonte n. prot. 10371 del 13.7.2020, con cui: “...1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime NULLA CONTRO, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea” .

3. *Il tratto di strada interessato dall'opera è utilizzato frequentemente per motivi operativi, pertanto si reputa necessario puntualizzare il fatto di rendere agibile la strada al transito dei mezzi militari che muovono verso il casello autostradale o verso l'area addestrativa*".

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nota prot. n. 13038 del 27.8.2020 con cui viene rilasciato il parere congiunto, previa integrazione della documentazione richiesta alla società istante, ritenuta completa ed esaustiva: "*...Per quanto attiene i disposti di cui alla Parte III del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (TUTELA PAESAGGISTICA) considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) e g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.:*

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

visti il parere e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto a condizione che il posizionamento delle tubazioni sul ponte non siano visibili.

Per quanto attiene i disposti di cui alla Parte II del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (TUTELA ARCHEOLOGICA):

Preso atto dei risultati della Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, (...) con la quale si concorda nel riscontrare che nell'area interessata dall'intervento sono valutabili elementi di rischio archeologico di entità medio-alta e alta, valutate le caratteristiche dell'area e la tipologia degli interventi che prevedono interventi di scavo a sviluppo lineare, per lo più al di sotto del sedime stradale si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ai lavori a progetto a condizione che come misura cautelativa, venga garantito il controllo, da parte di archeologici in possesso dei titoli, delle operazioni di scavo in corso d'opera previste, al fine di garantire la pronta individuazione di strutture o stratigrafie di interesse archeologico eventualmente conservate in forma residuale.

Si segnala, sin da ora, che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà imporre, anche in corso d'opera, ulteriori approfondimenti dell'indagine e varianti progettuali, in funzione del completamento della documentazione e a salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto".

- Comune di Salbertrand, nota Prot n. 116 del 13.01.2021 di trasmissione del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2020, a seguito della documentazione integrativa e chiarimenti richiesti alla Società istante, nel quale "(...) *Richiamati integralmente i pareri/nulla osta acquisiti agli atti dell'ente nonché la corrispondenza di cui a prot. nnr. 1165/2020, 1505/2020, 1541/2020, 2067/2020;*

Precisato che:

- la realizzazione della cabina secondaria, prevista in territorio di Salbertrand, è soggetta a rilascio di relativo titolo edilizio ai sensi degli artt. 3 e 10 del DPR 380/2001 e dell'art. 8 della L.R. 23/84;

- l'area di sedime della cabina ricade urbanisticamente in zona "asc – AREA PER CAMPEGGIO" ai sensi del vigente P.R.G.C. – art. 34 della Norme Tecniche di Attuazione – Tabella delle Prescrizioni e delle Norme Edilizie Tp nr. 21;

- l'area in questione non risulta soggetta a vincoli di cui alla L.R. 45/89, né a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e risulta in classe geologica IIa ai sensi della vigente carta di sintesi della pericolosità geomorfologica; (...)

Precisato che l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza in oggetto, concessa ad E-Distribuzione dai soggetti privati proprietari della particella FG 17 mappale 521, allegata alla

documentazione presentata in sede di Conferenza dei Servizi, andrà comunque perfezionata ai fini del rilascio del titolo edilizio;

Richiamato in tal senso il DPR 380/2001 che all'art. 11 testualmente recita: "...Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo...";

Richiamato altresì l'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione inerente le aree per impianti ed infrastrutture di interesse pubblico per le quali è possibile prescindere dalle destinazioni di zona, dalle prescrizioni parametriche e normative del P.R.G.C.;

Ribadito che l'intervento (...) può a tutti gli effetti ritenersi opera di urbanizzazione di completamento di servizi relativi ad insediamenti esistenti e come tale riveste carattere di pubblica utilità, ricadendo nella disciplina del succitato art. 50 delle N.T.A.;

Considerato pertanto che le opere in oggetto non comportano Variante al PRGC;

Dato atto che:- La nuova infrastruttura si rende necessaria per garantire, migliorare e potenziare il servizio elettrico al territorio, in assolvimento della funzione di pubblico servizio, consentendo un nuovo allacciamento alla rete;

(...)

Delibera:

(...) 4. Di esprimere conseguentemente il proprio parere favorevole in ordine alla fattibilità dell'intervento (...)".

5. Di precisare che l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza in oggetto, concessa ad E-Distribuzione dai soggetti privati proprietari della particella FG 17 mappale 521, allegata alla documentazione presentata in sede di Conferenza dei Servizi, andrà comunque perfezionata ai fini del rilascio del titolo edilizio; ...".

- Comune di Oulx lettera prot. n. 4252 del 13.5.2020, con cui confermava la propria competenza in merito all'esercizio della delega per l'Autorizzazione paesaggistica, rimaneva in attesa delle integrazioni richieste, anche in adesione a quanto richiesto dal Settore regionale Territorio e Paesaggio con la nota sopracitata, "richiede che i tratti di strada di proprietà di questo comune interessati dagli scavi, in particolare la pista ciclabile a margine della S.S.24 e la strada per la chiesa di Pont Ventoux (a margine della A32) vengano ripristinati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- durante i lavori dovrà essere garantita la viabilità e il cantiere dovrà essere evidenziato con idonea segnaletica conforme alla normativa vigente e qualora necessario, dovrà essere richiesta apposita Ordinanza per la regolamentazione della viabilità;

- il materiale di scavo dovrà essere portato a discarica e il reinterro dovrà essere eseguito esclusivamente con [materiale] naturale di fiume e/o materiale equipollente opportunamente costipato;

- entro 15 gg dalla realizzazione dell'intervento si dovrà intervenire con bitumatura della sezione di scavo in trincea (10 cm BINDER/tout venant);

- qualora, prima del ripristino definitivo, si presentassero depressioni/assestamenti il richiedente dovrà provvedere alle ricariche necessarie al ripristino del profilo stradale originario;

- dopo un anno dalla bitumatura provvisoria, si dovrà intervenire con fresatura e successiva stesa di tappeto d'usura con spessore minimo di cm 3, per l'intera larghezza della sezione stradale e sulla complessiva lunghezza dell'intervento;

- rimane a carico del richiedente la verifica delle interferenze con gli altri sottoservizi".

-Vista infine la nota del 19.1.2021, con cui il Comune di Salbertrand trasmetteva l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1 del 18.01.2021.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Riscontrata la presenza in atti della Dichiarazione sulla fase realizzativa, a cura del Procuratore della Società richiedente, unitamente all'attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- L.n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 23/1984;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 15.5.2020;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi, previa Conferenza dei Servizi Istruttoria sincrona, ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14-ter L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto ad istanza di E-distribuzione S.p.A., per la costruzione ed esercizio di una "Infrastruttura lineare energetica MT/BT tra la Cabina Primaria "Oulx" e la Cabina Secondaria nel Comune di Salbertrand, con demolizione di tratto aereo in MT", nei Comuni di Oulx e Salbertrand (TO).

2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi e, pertanto, di autorizzare la Società richiedente E-distribuzione S.p.A., viste le motivazioni indicate in premessa, alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura, come sopra descritta.

3. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

4. La Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali,

nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta allegati e richiamati nella presente determinazione, come dettagliati in premessa.

5. Ai sensi del DPR 327/2001 la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento dei beni coinvolti (particelle in Catasto T. al fl 17, nn. 545, 302, 347 e 521) per la realizzazione dell'impianto ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.

6. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà presentare al Settore regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto così come risultante dal confronto tra le parti coinvolte in sede di Conferenza dei Servizi.

9. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

10. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

11. La Società E-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonchè agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

13. La Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

14. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società E-distribuzione S.p.A..

15. Il Settore Tecnico regionale-area metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

16. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio/servitù.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe